
ALLEGATO 29.1.I - Procedura aziendale per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento

INDICE

- 1.0 SCOPO
- 2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 3.0 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 4.0 TUTELA DELLA LAVORATRICE
 - 4.1 Allontanamento o interdizione dal lavoro
 - 4.1.1 Congedo di maternità
 - 4.1.2 Estensione del divieto
 - 4.2 Valutazione del rischio
 - 4.2.1 Individuazione dei pericoli
 - 4.2.2 Valutazione e gestione dei rischi
- 5.0 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- 6.0 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
- 7.0 CONCLUSIONI

1.0 SCOPO

Lo scopo del presente documento è quello di definire gli obblighi e le responsabilità ascritti al datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

I criteri e le modalità di individuazione dei rischi, nonché delle misure di protezione e prevenzione di seguito riportati sono stati definiti in accordo ed in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare a quanto disciplinato dal Testo unico DLgs 151 del 26/03/2001.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

Detta procedura concerne le disposizioni di legge relative all'aspetto sicurezza e salute della sicurezza delle lavoratrici gestanti, individuando gli obblighi e le responsabilità in materia in capo al datore di lavoro. Tale trattazione, pertanto, esula dagli aspetti contributivi, assistenziali, previdenziali ecc. definiti dalla legge a tutela della lavoratrice gestante.

Si evidenzia che per «*lavoratrice*», salvo che non altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché soci lavoratori di cooperative.» (Dlgs 15/01 art. 2 comma 1 lett.e)

La presente procedura si applica in tutti i luoghi di lavoro in cui operano lavoratrici in stato di gravidanza o fino al settimo mese dopo il parto che abbiano informato il datore di lavoro del loro stato. Si ricorda che le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto (le caratteristiche del certificato medico sono precisate nel DPR 1026/1995); nonché, entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio.

3.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

- DLgs 151/2001 - Allegato alla presente procedura
- DLgs 115/2003
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4.0 TUTELA DELLA LAVORATRICE

L'ambiente di lavoro o le modalità di svolgimento di una determinata mansione possono, a volte, essere un rischio per l'andamento della gravidanza e per la salute del bambino.

La legge tutela la sicurezza e la salute della lavoratrice gestante e del nascituro, nonché del bambino nei primi mesi dell'allattamento, disponendo l'allontanamento della stessa dal lavoro:

- a. nei periodi di maggiore rischio (2 mesi *ante partum* - 3 mesi *post partum*), indifferentemente e indipendentemente dall'attività svolta e dalle condizioni di lavoro;
- b. per periodi più ampi (anche l'intero il periodo della gravidanza) fino a sette mesi dopo il parto, qualora la tipologia di attività, il luogo e/o i macchinari/prodotti possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute.

Il principio applicato è che, quando le condizioni di lavoro, anche in caso di gravidanza normale, possono danneggiare la salute della donna e/o del bambino, la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Se questo non è possibile deve essere esteso il periodo di astensione dal lavoro.

Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad individuare nell'ambito delle attività a cui sono destinate le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, l'eventuale presenza di lavori o condizioni di lavoro, procedure, ecc. alle quale la legge vieta di adibire le stesse. Conseguentemente è chiamato ad adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

In sostanza, il datore di lavoro ha dei precisi obblighi in materia di sicurezza e salute nei confronti della lavoratrice madre:

- garantire l'allontanamento dal lavoro (**congedo di maternità o astensione obbligatoria**) nei casi previsti e di seguito esplicitati (mesi "stabiliti", lavori vietati, ecc.), al fine di eliminare il rischio;
- **valutazione specifica dei rischi** e attuazione di **misure di prevenzione e protezione** nei casi specifici di legge.


4.1 Allontanamento o interdizione dal lavoro

Per una maggiore tutela, a scopo di prevenzione, la lavoratrice non può essere adibita al lavoro:

- nei mesi di gravidanza ritenuti a maggior rischio (**congedo di maternità**);
- in periodi più o meno lunghi (**estensione del divieto**), la cui durata viene stabilita dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro territorialmente competente, quando si rileva la presenza di:
 - lavori pregiudizievoli per la madre e/o per il bambino;
 - lavori faticosi, pericolosi, insalubri;

- lavoro notturno;
- condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della madre e/o del bambino;
- gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose aggravabili, riscontrabili nel certificato medico consegnato dalla donna.

periodo di tutela della lavoratrice



Congedo di maternità

	gravidanza normale e lavori non "gravosi e pregiudizievoli"
	gravidanza normale e lavori "gravosi e pregiudizievoli"
	a) gravidanza patologica; b) lavori di cui all'Alleg. A e B; c) impossibilità di cambio mansione nei casi di rischio di cui all'Alleg C

Il Ministero del Lavoro competente sul territorio dispone l'interdizione dal lavoro

4.1.1 Congedo di maternità

Al fine di garantire la sicurezza e la salute della lavoratrice gestante è **vietato adibire al lavoro** le donne durante periodi ritenuti a maggior rischio (**“astensione obbligatoria”**):

 Ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 151/2001, la lavoratrice, **con gravidanza normale**, ha diritto a non lavorare nel periodo dai 2 mesi precedenti il parto ai 3 successivi.

Ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 151/2001, la lavoratrice ha la facoltà di fruire del periodo di **“astensione obbligatoria”** in modo flessibile, cioè di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Tale facoltà viene negata in caso di particolari lavori individuati dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con i Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale, sentite le parti sociali, con proprio decreto.

4.1.2 Estensione del divieto

Come già riassunto al punto 3.1 e esemplificato nello schema sopra riportato, in caso di **gravidanza patologica, o di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (di seguito esplicitate) quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni** (misura adottata in seguito alla valutazione del rischio – vedi punto successivo 3.2) , **l'astensione dal lavoro della lavoratrice per tutto il periodo della gravidanza fino a due mesi precedenti la data presunta del parto** (per i quali vale il “congedo di maternità obbligatorio”) **o per parti di essa, è disposta dalla Direzione Provinciale del lavoro con provvedimento definitivo di autorizzazione a seguito di ricezione dell'istanza della lavoratrice.**

 **Lavori “gravosi o pregiudizievoli”**

Il divieto (di cui al precedente punto 3.1.1) **e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi “gravosi o pregiudizievoli”.**

La Direzione Provinciale del Lavoro, competente per il territorio, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che definisce i lavori “gravosi o pregiudizievoli”, a seguito di richiesta di lavoratrici occupate in predetti lavori, dispone l'anticipazione del divieto di lavoro a tre mesi dalla data presunta del parto.



Lavori "pericolosi, faticosi o insalubri"

E' vietato adibire le lavoratrici gestanti e in allattamento a lavori pericolosi, faticosi o insalubri.

Fatto salvo il congedo dal lavoro per maternità, le lavoratrici hanno diritto al cambio mansione o, se possibile, all'astensione anticipata dal lavoro .

I lavori pericolosi, faticosi e insalubri che non possono essere svolti durante la gravidanza ed il puerperio, sono indicati nell'*allegato A* e nell'*allegato B* del DLgs 151/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*":

- **allegato A** – "*Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art.7*"
- **allegato B** – "*Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art.7*"

(Una copia dei due elenchi è riportata in allegato al presente documento)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare i sopraindicati elenchi.

La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. Quando non può essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi la cui durata sarà determinata dal servizio stesso.



Lavorio "notturno"

E' vietato, inoltre, adibire al lavoro la lavoratrice gestante ad attività lavorativa dalle ore 24 alle ore 6, fino al compimento di un anno di età del bambino, in quanto è ritenuta circostanza pregiudizievole per la salute e sicurezza della donna e del bambino. (Fino al compimento dei tre anni del figlio non può essere obbligata a prestare lavoro notturno).

Per un maggiore approfondimento dell'argomento si rimanda al testo unico Dlgs 151/01, esulando, come precedentemente dichiarato, dall'ambito di questa trattazione le disposizioni di legge relative a congedi, permessi, riposi, ecc. e modalità di ottenimento degli stessi, non strettamente connesse alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.

4.2 Valutazione del rischio

Fatto salvo quanto finora detto, il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione di cui all'art.4, comma 1, del DLgs 81/2008 e s.m.i., deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute con particolare riguardo ai fattori di pericolo per la sicurezza e salute delle lavoratrici e del nascituro ed alle probabili o eventuali conseguenze dannose per la gravidanza o l'allattamento di cui all' "allegato C" del testo unico Dlgs 151/2001 (Allegato C - "Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11") nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea.

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in relazione a:

- **Agenti fisici** che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi;
 - c) rumore;
 - d) radiazioni ionizzanti;
 - e) radiazioni non ionizzanti;
 - f) sollecitazioni termiche;
 - g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività

- **Agenti biologici** qualora sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro;

- **Agenti chimici** nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro; ad esempio:
 - a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,
 - b) agenti chimici che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) mercurio e suoi derivati;
 - d) medicinali antimitotici;
 - e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo (Xn, ecc.)

- **Processi industriali (DLgs 81/2008 e s.m.i)**
- **Lavori sotterranei di carattere minerario**

valutazione

Fondamentale, in questa fase, è la collaborazione del **medico competente** che valuta i rischi per la salute riproduttiva e fornisce al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi necessari all'individuazione di mansioni alternative compatibili.

conseguenze

Al termine della valutazione, se viene individuata un'esposizione a fattori di rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici o del bambino, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti affinché l'esposizione al rischio sia evitata.

Le misure che il datore di lavoro può adottare possono essere una modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro o lo spostamento ad altre mansioni.

Qualora ciò non fosse possibile, informa la Direzione Provinciale del lavoro ai fini dell'astensione anticipata dal lavoro (vedi "estensione del divieto").

Sui risultati di detta valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione dovranno essere informate le lavoratrici ed i rappresentanti della sicurezza.

4.2.1 Individuazione dei pericoli

Non appena venuto a conoscenza dello stato di gravidanza di una propria lavoratrice (si ricorda che tale comunicazione deve essere supportata da certificato medico e determina l'acquisizione del diritto di tutela), il datore di lavoro provvede ad individuare, nell'ambito delle attività svolte dalla stessa, di lavori e condizioni di lavoro "*faticosi, pericolosi e insalubri*" (allegato A e B del Dlgs 151/2001), ovvero di lavoro notturno; in caso positivo, procede all'immediato allontanamento della gestante dal lavoro.

Fatto salvo quanto sopra, egli deve provvedere ad effettuare una successiva individuazione di rischi per la sicurezza e della salute in particolare facendo attenzione alla presenza di rischi per la sicurezza e la salute della madre e del bambino, in particolare "agenti o processi" di cui all'*allegato C* del suddetto testo unico (Il legislatore precisa comunque che tale elenco è da intendersi come non esauriente).

I potenziali pericoli di cui sopra, vengono identificati ed individuati in riferimento ai **luoghi di lavoro** e alle **attività effettivamente svolte** dalle lavoratrici che hanno comunicato il loro stato di gravidanza. In questa fase si tiene in considerazione il “percorso” della gravidanza, ovvero se trattasi di gravidanza normale o patologica, così come risulta dal certificato medico consegnato dalla donna al datore di lavoro.

5.0 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il datore di lavoro deve individuare la misura di prevenzione e protezione più corretta ed adeguata per eliminare il rischio: l'esposizione al rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici deve essere evitata, prima modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, poi con interventi definiti ed efficaci.

Non è sufficiente provvedere alla riduzione della probabilità di accadimento del danno ma è necessario intervenire sulla struttura e/o sull'organizzazione del lavoro affinché la lavoratrice e/o il bambino non siano, in nessun modo, esposti al rischio di danno per la sicurezza e salute.

Il datore di lavoro può intervenire con:

1. misure organizzative
2. misure tecniche
3. misure sanitarie

➤ **misure organizzative**

- sostituire, laddove possibile, i prodotti utilizzati durante il lavoro (agenti chimici) con altri di uguale efficacia ma senza conseguenze per la salute e la sicurezza di chi manipola;
- modificare i processi o le condizioni di lavoro:
 - orario e turni di lavoro della lavoratrice per ridurre o azzerare i tempi di esposizione;
 - postazione della lavoratrice per eliminare la possibilità di contagio di virus, radiazioni, ecc.;
 - la mansione della lavoratrice, anche sottraendo alcune attività per evitare l'esposizione, ovvero agire sulla qualità del lavoro;
 - richiedere il parere del servizio sanitario del Ministero del Lavoro, territorialmente competente, per l'interdizione dal lavoro;
- informare la lavoratrice sui rischi esistenti e sulle misure adottate per la sua tutela;

➤ **misure tecniche:**

- installare attrezzature tecniche e/o ausili per agevolare gli spostamenti;
- installare adeguate protezioni antiscivolo, anticaduta, o a protezione di urti;
- installare impianti tecnici in grado di garantire aria salubre;
- installare mezzi per la movimentazione meccanica di mezzi e/o materiali per ridurre l'affaticamento;

-
- intervenire sulle attrezzature (apparecchi, macchine, impianti) per ridurre le vibrazioni al livello tollerabile e non dannoso;
 - intervenire sulle attrezzature (apparecchi, macchine, impianti) per ridurre le sollecitazioni termiche al livello tollerabile e non dannoso;
 - intervenire sulle attrezzature (apparecchi, macchine, impianti) per ridurre le emissioni rumorose ad un livello di tollerabile e non dannoso;
 - separare fisicamente, con adeguate “barriere”, i locali o le attività con rischio (agenti biologici, radiazioni non ionizzanti e ionizzanti, ecc.) dalla postazione della lavoratrice
 - consegnare, laddove possibile, DPI in grado di proteggere dal rischio di esposizione
 - ecc.

➤ **misure sanitarie**

- garantendo, attraverso una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro (permessi, ferie, riposi), l’effettuazione di controlli prenatali, analisi, accertamenti clinici necessari a monitorare il corretto e sano percorso della gravidanza.
- Attestazione della lavoratrice delle malattie infettive avute ed individuazione, da parte di medico specialistico, dei batteri/virus che potrebbero essere pericolosi per lei e per il feto.

Spetta al datore di lavoro, effettuata la valutazione dei rischi, soprattutto di quelli tabellati (All.C del Dlgs 151/01) individuare, sotto la propria responsabilità, le misure di prevenzione e protezione efficaci alla eliminazione del rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice.

6.0 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Spetta al datore di lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e nel caso non fosse possibile di comunicarlo per iscritto direttamente all'Ispettorato del lavoro, per permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. Seguendo i principi della normativa si possono verificare due situazioni: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza.

In caso di:

GRAVIDANZA A RISCHIO

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e quindi inoltra all'Ispettorato del lavoro la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

LAVORO A RISCHIO PER LA GRAVIDANZA

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta all'Ispettorato del lavoro.

Se non è possibile lo spostamento, il datore di lavoro lo comunica unitamente alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro da parte dell'interessata.

Qualora la lavoratrice si presenti direttamente all'Ispettorato del lavoro, quest'ultimo procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio. L'Ispettorato del lavoro approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario.

Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice l'Ispettorato del lavoro valuta la compatibilità della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

CASO DI SPECIE - ATTIVITÀ SVOLTE

Le attività svolte all'interno di un ambiente scolastico sono didattica teorica e pratica , attività extra didattica , amministrazione , manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche che determinano i rischi valutati nelle tab. 1/2. Allegate alla presente valutazione e determinano la valutazione del rischio per le lavoratrici madre a seconda della mansione svolta all'interno dell'Istituto (insegnante, amministrativa, collaboratore scolastico)

Tabella 1 - fattori di rischio in gravidanza e puerperio infanzia

Tabella 2 - fattori di rischio in gravidanza e puerperio primaria e secondaria

Tabella 3 - Valutazione per la mansione insegnante scuola Primaria e Secondaria

Tabella 4 - Valutazione per la mansione di impiegata amministrativa

Tabella 5 - Valutazione per la mansione di collaboratrice scolastica

Per quanto riguarda la valutazione rispetto all'allegato C del Decreto Legislativo (unico allegato rispetto a tutte quelle mansioni e lavori a rischio) l'aspetto, seppur minimo da valutare, è quello che riguarda il rischio biologico. (vedi anche allegato specifico)

RISCHIO BIOLOGICO NELLE SCUOLE

Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un’attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico. (non caso di specie)

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

Rischio biologico: tale rischio non è da collegarsi, alla manipolazione di agenti biologici, ma è legato alla possibilità di contagio di malattie, diffuse tra i bambini, che possono indurre un rischio in caso di gravidanza. Il rischio è più alto, in genere, nella scuola dell’infanzia e nelle prime classi della scuola primaria.

Ad oggi, a livello nazionale, nonché mondiale, è presente il rischio biologico SarsCov2 - Covid 19 annoverato nell’allegato del testo unico. Ovviamente, tale rischio, non è un rischio specifico derivante dalla mansione del lavoratore ma un rischio di tipo indiretto. Infatti sono in essere procedure specifiche imposte dalle attuali normative che consentono di attenuare e contenere la diffusione del virus SarsCov2 all’interno degli istituti scolastici. Pertanto la misura compensativa al contenimento del rischio è dettata dall’applicazione puntuale delle misure imposte a livello nazionale nel comparto scuola.

Altro aspetto, la sorveglianza sanitaria eccezionale, ha garantito, anche sotto tale aspetto, l’individuazione dei lavoratori fragili e le relative misure dettate dal Medico Competente.

Altri aspetti da considerare sono: il cattivo stato di manutenzione ed igiene dell’edificio; inadeguate ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); arredi e tendaggi;

Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).

VIE DI ESPOSIZIONE

Trasmissione aerea o per contatto con superfici e oggetti contaminati.

AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

Virus	Virus responsabili di influenza, affezioni delle vie respiratorie, gastroenteriti, rosolia, parotite, varicella, mononucleosi, ecc.
Batteri	Stafilococchi, streptococchi Enterobatteri Legionella
Funghi	Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp.
Endoparassiti	Pidocchi, acari della scabbia
Ectoparassiti	Pollini, allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)
Allergeni	Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)

Agenti biologici di altra natura

- Toxoplasma
- Virus epatiti
- Virus della rosolia*
- Citomegalovirus
- Virus della Varicella**
- * è un rischio solo in assenza di copertura vaccinale

** è un rischio solo se la lavoratrice non ha copertura immunitaria

OSSERVAZIONI ED ANNOTAZIONI

- Il rischio indotto da tali agenti non è legato, ovviamente, ad una loro manipolazione in un ciclo produttivo, ma è legato alla presenza di numerosi bambini, i più esposti nella

popolazione a contrarre e diffondere malattie esentematiche ed a trasmetterle anche agli adulti, con particolare rischio per le lavoratrici donne in gravidanza, presenti soprattutto nelle scuole dell'infanzia.

- Gli agenti biologici rappresentano un fattore di rischio quando tali agenti o le terapie, che si rendono necessarie per combatterne gli effetti, mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. Le donne in gravidanza sono invitate a valutare con il loro ginecologo, in base anche alla loro "storia clinica", la necessità o meno di essere messa in maternità anticipata, per ridurre il rischio d'esposizione a tali agenti.
- Insegnanti / collaboratrici scolastiche. Sono tutti quelli che comportano un elevato rischio di contagio nella popolazione presente sul posto di lavoro.
- Virus della Rosolia. È un rischio molto limitato, perché ormai la copertura vaccinale dei bambini (e anche delle donne) è ampiamente diffusa.
- Citomegalovirus. Il rischio di contagio è massimo se ci sono bambini con fascia d'età tra 0-3 anni. La trasmissione avviene per contatto con urine e saliva. Non esiste una sicura copertura immunitaria.
- Virus della Varicella. È un rischio nelle prime 20 settimane di gravidanza, quando la lavoratrice non ha la copertura immunitaria.
- Valutazione del rischio particolarmente esposte. $R = P \times D = (1 \div 4) \times 4 = 4 \div 16$ (più alto per la scuola dell'infanzia)
- Con riferimento al virus della rosolia, non è considerato un fattore di rischio qualora sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro tale agente dal suo stato di immunizzazione (vaccinazione o aver avuto la malattia).
- Con rif. al CMV: è un virus diffusissimo del gruppo degli Herpesvirus. È molto diffuso anche tra i bambini (soprattutto tra 0 e 3 anni) ed un bambino infetto elimina il virus per parecchi mesi sia con la saliva che con le urine; perciò, la trasmissione da bambino ad adulto può avvenire con relativa facilità, in tutte quelle occasioni in cui si verificano contatti stretti e prolungati con secrezioni infette (asili nido, scuole materne o in famiglia). In gravidanza, l'infezione da CMV può essere trasmessa al feto e può dare luogo a diversi esiti: raramente porta alla morte fetale; in circa il 10 % dei casi porta alla

nascita di un neonato con infezione congenita con segni o sintomi evidenti di malattia, di varia gravità; per il restante 90% dei casi, alla nascita di un neonato con infezione 1

- Con rif. al virus della varicella: é un rischio per le prime 20 settimane di gravidanza, solo se la lavoratrice non ha la copertura immunitaria
- **N.B: Le donne in gravidanza sono invitate a valutare con il loro ginecologo e il medico curante, in base anche alla loro "storia clinica", la necessità o meno di essere messa in maternità anticipata, per ridurre il rischio d'esposizione a tali agenti (si raccomanda)**

EFFETTI SULLA SALUTE

Infezioni, infestazioni (pediculosi, scabbia), allergie, intossicazioni, disturbi alle vie respiratorie, Sick Building Syndrome (SBS), Building Related Illness (BRI)

Particolare attenzione richiedono: insegnanti di discipline che prevedono l'utilizzo di laboratori microbiologici; soggetti particolarmente suscettibili (immunodefecati, sensibilizzati o allergici), donne in gravidanza.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento
- Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti (evitare sovraffollamento)
- Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonee)
- Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con utilizzo di guanti e indumenti protettivi; mascherine in caso di soggetti allergici
- Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti
- Sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti
- Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi controlli della qualità dell'aria indoor e delle superfici
- Formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, degli allievi e delle famiglie in materia di rischio biologico

MONITORAGGIO AMBIENTALE

<p>PRINCIPALI PARAMETRI BIOLOGICI DA RICERCARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • - Carica batterica psicrofila e mesofila • - Carica fungina, con ricerca dei generi o delle specie • - potenzialmente allergeniche o tossigeniche • - Allergeni indoor della polvere • - Indicatori di contaminazione antropica (Staphylococcus spp.)
<p>ASPETTI CORRELATI DA VALUTARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • - Microclima e tipologia impianti di climatizzazione • - Stato degli impianti idrici e di condizionamento dell'aria • - Stato delle strutture e degli arredi • - Tipologia arredi • - Procedure di pulizia
<p>MATRICI/SUBSTRATI AMBIENTALI</p>	<p>Aria, superfici, polveri sedimentate, acqua, filtri condizionatori</p>


7.0 CONCLUSIONI

La normativa sulle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento prevede speciali garanzie e diritti idonei ad assicurare l'essenziale funzione familiare della donna, rispondenti all'esigenza di tutela della maternità, giustificati da interventi protettivi ed assistenziali.

E' affidato al datore di lavoro l'onere di valutare i rischi specifici per la salute della gestante (quelli di cui all'Allegato A, B e C del Testo Unico), di informare preventivamente le lavoratrici, nonché di prevedere le misure di prevenzione e protezione idonee a evitare l'esposizione al rischio.

Fondamentale è la collaborazione con il medico competente per valutare i rischi per la salute riproduttiva e del bambino e per fornire al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi necessari all'individuazione di mansioni alternative compatibili, ovvero all'identificazione delle misure più opportune (organizzative, tecniche o sanitarie) alla eliminazione del rischio per la salute e sicurezza della lavoratrice, o, in caso contrario, alla comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente per l'interdizione dal lavoro per periodi più o meno lunghi.

Di seguito si riporta, a scopo esemplificativo, uno schema degli principali obblighi ascritti al datore di lavoro, fatta salva la comunicazione preventiva da parte della lavoratrice del suo stato di gravidanza.



PER IL PROFILO DI INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA , SCUOLA PRIMARIA E DI SOSTEGNO COLLABORATORE SCOLASTICO :

fattori di rischio in gravidanza e puerperio infanzia

tab 1

FATTORI DI RISCHIO: IN GRAVIDANZA					
	Ins.infanzia alunni di 2/3 anni	Ins. sinfanzia alunni di 4 anni	Ins. infanzia alun. di 5 anni	Ins.Sostegno scuola infan	Coll. Scol.
Stazione eretta prolungata	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Medio
Sollevamento bambini	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Alto
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Alto
Traumatismi (limitatamente ad assistenza a disabili psichici)	Rischio Medio-alto	Rischi o Medio- alto	Rischio Medio- alto	Rischio Alto	Rischio Medio-alto
FATTORI DI RISCHIO: IN PUERPERIO					
Sollevamento bambini	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Alto
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Alto
Traumatismi (limitatamente ad assistenza a disabili psichici)	Rischio Medio- alto	Rischio Medio-alto	Rischio Medio-alto	Rischio Alto	Rischio Medio-alto

fattori di rischio in gravidanza e puerperio primaria e infanzia

tab 2

FATTORI DI RISCHIO: IN GRAVIDANZA					
	Ins. scuola primaria alunni di 6/8 anni	Ins. scuola primaria alunni di 9/11 anni	Ins. scuola secondaria 1° grado	Ins. Sostegno scuola second 1° grado	Coll. Scol.
Stazione eretta prolungata	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Medio
Sollevamento bambini	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio-Alto	Rischio Alto
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischi o Basso
Traumatismi (limitatamente ad assistenza a disabili)	Rischio Medio-alto	Rischio Medio-alto	Rischio Medio-alto	Rischio Alto	Rischio Medio- alto
FATTORI DI RISCHIO: IN PUERPERIO					
Sollevamento bambini	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Alto
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischi o Basso
Traumatismi (limitatamente ad assistenza a disabili psichici)	Rischio Medio-alto	Rischio Medio-alto	Rischio Medio-alto	Rischio Alto	Rischio Medio- alto

Valutazione per la mansione insegnante scuola Primaria e Secondaria	
Mansione della lavoratrice	Insegnante scuola primaria e secondaria
Lavoratrice in stato di gravidanza	La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D.lgs 151/2001 per la mansione delle insegnanti. La presente valutazione sarà personalizzata quando una delle dipendenti comunicherà il proprio stato di gravidanza al dirigente
Attività svolta	Attività a stretto contatto fisico con gli alunni Attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni.
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico	Le lavoratrici non sono sottoposte a sorveglianza sanitaria.
Informazione	Le dipendenti hanno ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si richiedeva di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D.lgs. 151/01. Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione
Esposizione ad agenti chimici	Le insegnanti, generalmente, non utilizzano prodotti chimici. Le sostanze chimiche possono essere impiegate nei laboratori.
Esposizione ad agenti biologici	Le insegnanti non manipolano agenti biologici.
Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni	Non sono presenti apparecchiature che possano provocare livelli di vibrazione pericolosi.
Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli	Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti Non vengono utilizzati solventi o metalli
Movimentazione manuale di carichi	Non viene effettuata movimentazione manuale dei carichi ad opera delle insegnanti impiegate presso le scuole primarie e secondarie.
Uso di unità videoterminali	Viene fatto uso di videoterminali per tempi limitati dalle dipendenti che svolgono la mansione lavorativa analizzata.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Le insegnanti, in genere, non stazionano in piedi per la maggior parte dell'orario di lavoro.
Assunzione di posture obbligate	Le insegnanti delle scuole in genere, sono sedute per la maggior parte dell'orario di lavoro ma possono alternare anche periodi di riposo
Affaticamento mentale o stress	Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno	Non viene effettuato lavoro notturno.

VALUTAZIONE PER LA MANSIONE DI IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	
Mansione analizzata	Personale di segreteria
Lavoratrice in stato di gravidanza	La presente valutazione sarà personalizzata quando una delle impiegate comunicherà il proprio stato di gravidanza al dirigente scolastico.
Attività svolta	Disbrigo pratiche d'ufficio amministrative, contabilità gestione del personale ecc. Utilizzo di computeri.
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico	Le lavoratrici sono sottoposte a sorveglianza sanitaria
Informazione	Il personale ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si richiedeva di dare pronta comunicazione di un'eventuale stato di gravidanza come previsto dal D.lgs. 151/01. Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione di nuove impiegate.
Esposizione ad agenti chimici	Non vengono impiegate sostanze chimiche pericolose ad eccezione di toner per stampanti e del materiale utilizzato per la pulizie degli ambienti. Sono presenti le schede di sicurezza relative ai prodotti utilizzati.
Esposizione ad agenti biologici	Non vengono manipolati agenti biologici.
Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni	Non vengono utilizzate apparecchiature che producono vibrazioni
Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli	Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti Non vengono utilizzati solventi o metalli
Movimentazione manuale di carichi	Il personale staziona per la maggior parte dell'orario di lavoro in posizione seduta davanti al videoterminale.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Il personale staziona per la maggior parte dell'orario di lavoro in posizione seduta davanti al videoterminale.
Assunzione di posture obbligate	Le postazioni ai videoterminali sono ben progettate e rispettano il principio di ergonomia.
Affaticamento mentale o stress	.Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno	. Non viene effettuato lavoro notturno.

VALUTAZIONE PER LA MANSIONE COLLABORATRICE SCOLASTICA	
Mansione della lavoratrice	Collaboratrice scolastica
Lavoratrice in stato di gravidanza	La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D.lgs 151/2001 per la mansione delle collaboratrici scolastiche. La presente valutazione sarà personalizzata quando una delle delle lavoratrici comunicherà il proprio stato di gravidanza al dirigente scolastico.
Attività svolta	Pulizia dei locali e dei servizi igienici, pulizia dei corridoi e dei locali comuni. Attività di sorveglianza.
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico	Le lavoratrici non sono sottoposte a sorveglianza sanitaria
Informazione	Le dipendenti hanno ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si richiedeva di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D.lgs. 151/01.
Esposizione ad agenti chimici	Vengono utilizzati detersivi, detergenti e igienizzanti per le pulizie dei pavimenti e dei sanitari. Sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
Esposizione ad agenti biologici	È possibile un rischio di contaminazione a livello batterico o virale durante la pulizia dei servizi igienici. Vengono forniti idonei dispositivi di protezione e viene fatta adeguata formazione per evitare tale tipologia di rischio
Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni	Non sono presenti apparecchiature che possano provocare livelli di vibrazione pericolosi.
Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli	Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti Non vengono utilizzati solventi o metalli
Movimentazione manuale di carichi	Viene sporadicamente realizzato sollevamento e spostamento di tipologie di carichi raramente ai 3 Kg, in caso contrario le operazioni vengono fatte almeno in due persone.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Le collaboratrici scolastiche stazionano in posizione eretta per parte dell'attività lavorativa
Assunzione di posture obbligate	Le collaboratrici scolastiche assumono posizioni obbligate di flessione e torsione della schiena in modo continuativo
Affaticamento mentale o stress	Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno	. Non viene effettuato lavoro notturno.